

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 2090)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BORSARI, MACCARRONE Antonino, FABIANI, PERNA, GIANQUINTO, LI CAUSI, SECCHIA, SOTGIU e VENANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1972

Modifica alla legge 11 marzo 1958, n. 208 e successive modificazioni sulla indennità da corrispondere agli amministratori dei Comuni e delle Province

ONOREVOLI SENATORI. — L'indennità di carica per gli amministratori comunali e provinciali, fissata per la prima volta dal Parlamento con la legge 11 marzo 1958, n. 208, e modificata successivamente con le leggi 9 febbraio 1963, n. 148, e 2 aprile 1968, n. 491, è sempre risultata inadeguata rispetto al tipo di impegno e al tempo che richiede l'adempimento dei compiti derivanti da detti incarichi elettivi. Riteniamo che sia giunto il momento di affrontare questo problema con una visione che tenga conto del ruolo fondamentale che hanno nel nostro ordinamento democratico gli istituti delle autonomie locali.

L'attuazione dell'ordinamento regionale accresce le funzioni degli Enti locali e aumenta ancora l'impegno dei Sindaci, dei Presidenti delle Amministrazioni provinciali e dei rispettivi Assessori e Consiglieri.

L'ente locale è chiamato ad intervenire in tanti momenti della vita amministrativa, economica e sociale e chi ne è amministratore viene a trovarsi al centro di un complesso di interessi pubblici che lo pongono nella condizione di occuparsi di problemi

di varia natura e di svolgere una molteplicità di funzioni nell'Assemblea consiliare, nella Giunta, nelle commissioni, nel lavoro corrente di ufficio, nel contatto con i cittadini e con le rappresentanze delle associazioni in cui si articola la società civile, nello studio e nella elaborazione della soluzione delle varie questioni.

Nessuno può negare che si tratti di una attività che richiede alta qualificazione, preparazione, molto impegno e particolare dedizione.

Non è certo pensabile che si continui a tollerare che questi cittadini — ai quali viene chiesta una prova così rilevante e viene imposto, di fatto, l'abbandono della attività professionale con tutte le implicazioni che la cosa comporta — non abbiano assicurati i diritti ritenuti fondamentali per tutti e che sono, appunto, un adeguato compenso per la prestazione data, la continuità di una posizione previdenziale, l'assistenza mutualistica.

Sono questioni che riguardano la condizione dell'Amministrazione locale e nello stesso tempo, sono un aspetto della situa-

zione di grave disagio e di crisi che colpisce la vita degli istituti del potere locale. Certamente i problemi da risolvere in questo campo sono innanzitutto quelli della riforma delle strutture statali, da realizzarsi nel contesto dell'attuazione piena dell'ordinamento regionale, della riforma della legge comunale e provinciale e della finanza locale nonché nella creazione degli istituti di decentramento e di partecipazione popolare. Siamo convinti però che, nell'ambito di queste riforme indilazionabili, non si debba ritenere elemento trascurabile l'esigenza di una rivalutazione del mandato elettivo — nel senso di porre concretamente nel giusto rilievo e nella dovuta preminenza il momento della scelta, del controllo e della presenza democratica nella questione della cosa pubblica — anche attraverso i provvedimenti che abbiamo sopra menzionato in ordine alla condizione dell'amministratore dell'Ente locale.

Tenuto conto che è già all'esame della 1^a Commissione del Senato un disegno di legge — elaborato in collaborazione con l'ANCI e sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari — che ha per oggetto la istituzione della Cassa pensioni e la estensione dell'assistenza malattia a carico dell'INADEL in favore degli amministratori dei Comuni e delle Province, intendiamo affrontare, con questo disegno di legge, l'adeguamento della indennità di carica rifacendoci alle considerazioni e alle valutazioni sopra esposte.

In primo luogo riteniamo giusto procedere ad una generale revisione delle tabelle (vedi articolo 1) che tenga conto della necessità di assicurare agli amministratori, anche a quelli dei piccoli e medi comuni, una indennità capace di costituire il più possibile un congruo compenso per la qualità e la quantità della prestazione data.

Con l'articolo 1 prevediamo pure la concessione della tredicesima mensilità a coloro che godono della indennità di carica eliminando una incomprensibile lacuna della precedente legislazione.

Se l'aggiornamento delle tabelle nella misura proposta è rivolto a creare un più corretto equilibrio fra una obiettiva valutazione del ruolo delle cariche elettive e le legittime esigenze di coloro che sono preposti a tali incarichi, non meno importante ci sembra la opportunità di regolare questa materia in modo da evitare di dover far ricorso a nuovi provvedimenti legislativi ogni qualvolta si dimostri necessario un ulteriore adeguamento delle indennità medesime in rapporto all'aumentato costo della vita. A tal fine abbiamo previsto (vedi articolo 3) lo stesso meccanismo adottato per la determinazione e l'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Abbiamo ritenuto opportuno stabilire anche un più equo trattamento per i vice Sindaci o Assessori delegati, per gli Assessori dei comuni superiori a 20 mila abitanti e delle province (vedi articolo 2) .

Infine abbiamo creduto indispensabile fissare, con apposita norma (vedi articolo 4), il diritto degli Assessori — che non percepiscono l'indennità di carica di cui ai precedenti articoli — e dei Consiglieri comunali e provinciali ad avere una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute di Giunta, di Consiglio o di Commissioni consiliari.

Siamo certi che il Senato, considerate le motivazioni e le ragioni sopraesposte, valuterà le obiettive esigenze, che abbiamo ritenuto di interpretare e di corrispondere, e confidiamo nell'approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 11 marzo 1958, n. 208, modificato dalla legge 9 febbraio 1963, n. 148, e dalla legge 2 aprile 1968, n. 491, è modificato come segue:

« Ai Sindaci dei Comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi, dal Consiglio comunale entro i seguenti limiti:

1) comuni fino a 1.000 abitanti, fino a lire 40.000;

2) comuni da 1.001 fino a 3.000 abitanti, fino a lire 80.000;

3) comuni da 3.001 fino a 5.000 abitanti, fino a lire 130.000;

4) comuni da 5.001 fino a 10.000 abitanti, fino a lire 150.000;

5) comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;

6) comuni da 30.001 fino a 50.000 abitanti, fino a lire 210.000;

7) comuni da 50.001 fino a 100.000 abitanti, fino a lire 250.000;

8) comuni da 100.001 fino a 250.000 abitanti, fino a lire 300.000;

9) comuni da 250.001 fino a 500.000 abitanti, fino a lire 350.000;

10) comuni oltre i 500.000 abitanti, fino a lire 400.000.

L'indennità suddetta è corrisposta per 13 mensilità annue e qualora non venga attribuita al Sindaco può essere assegnata, nei limiti indicati, all'assessore anziano o delegato ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, numero 208, modificato dall'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 148, e dall'articolo

2 della legge 2 aprile 1968, n. 491, è modificato come segue:

« All'assessore anziano o delegato dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1, in misura non superiore all'ottantacinque per cento di quella assegnata al Sindaco.

Agli assessori sia effettivi che supplenti dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti, e sempre nel modo indicato dall'articolo 1, può essere corrisposta la stessa indennità mensile in misura non superiore al settantacinque per cento di quella assegnata al Sindaco ».

Art. 3.

I limiti massimi dell'indennità di carica di cui all'articolo 1, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, saranno elevati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Art. 4.

Agli assessori comunali dei Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti ed ai consiglieri comunali e provinciali di tutti i Comuni e di tutte le Province può essere concessa una indennità di presenza per ogni riunione di Giunta e di Consiglio da fissarsi nel modo indicato dall'articolo 1 e comunque in misura non superiore alle lire 10.000.